Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 373

Disposizioni per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico

06/10/2024 - 04:31

Indice

1. DDL S. 373 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 373 4

1. DDL S. 373 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 373

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 373

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TESTOR** , **TOSATO** , **SPELGATTI** , **PIROVANO** , **GERMANÀ** , **MINASI** , **POTENTI** , **BERGESIO** , **BIZZOTTO** , **BORGHESI** , **Claudio BORGHI** , **CANTALAMESSA** , **CANTÙ** , **CENTINAIO** , **DREOSTO** , **GARAVAGLIA** , **MARTI** , **MURELLI** , **PAGANELLA** , **PUCCIARELLI** , **ROMEO** e **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

Disposizioni per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico

Onorevoli Senatori. - La tutela della natura e dell'ambiente passa anche attraverso il contributo di enti che intervengono da anni nella gestione virtuosa del territorio e nella protezione del patrimonio boschivo e forestale, con una cura e un'attenzione particolari nell'utilizzare al meglio le risorse naturali.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), le associazioni costituitesi da almeno tre anni, che operino nel campo della tutela ambientale, possono inoltrare istanza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per ottenere il riconoscimento di associazione di protezione ambientale, se in possesso di determinati requisiti: « Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna... ». Tali requisiti sono da intendersi in senso cumulativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di ottenere il riconoscimento ai sensi della citata norma.
Alle associazioni di protezione ambientale, si applica il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosiddetto TUIR, che prevede all'articolo 100, comma 2, lettera *n)*, la deducibilità dalla base imponibile del reddito d'impresa delle « erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera *a),* effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario... ».
Ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si considerano « di interesse paesaggistico » i territori coperti da foreste e da boschi e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento. Mentre il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che « La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future »; quindi le superfici coperte da boschi sono sottoposte a vincolo forestale e sono riconosciute dalla legge quale bene giuridico di rilevante interesse pubblico.

In Italia esistono realtà peculiari, come la Magnifica comunità di Fiemme (MCF), un'istituzione *sui generis* di origine millenaria che rappresenta un armonioso connubio fra antichissime tradizioni di coltivazione del territorio, e del bosco in particolare, e l'esigenza di un continuo ammodernamento tecnologico, selvicolturale e produttivo. La Magnifica comunità di Fiemme è una realtà con profonde tradizioni forestali, ambientali e culturali, caratterizzata da una riconosciuta e costante attenzione verso il territorio e l'ambiente e dall'oculatezza plurisecolare con cui ha governato e regolato l'utilizzazione delle risorse naturali, secondo criteri ben precisi e non distruttivi, tanto che nel 1997 ha conseguito (prima realtà del suo genere nell'intero arco alpino) la eco-certificazione internazionale secondo i princìpi del Forest Stewardship Council (FSC) che ha riconosciuto la « piena sostenibilità ambientale delle sue attività », nel rispetto degli accordi internazionali di Strasburgo e di Helsinki sulle biodiversità che regolano i rapporti di « ecocompatibilità » fra le esigenze della popolazione e l'*habitat* naturale.

Si ritiene pertanto opportuno intervenire sulla legge n. 349 del 1986 affinché anche agli enti pubblici di origine storica, gestori della natura e gestori di parchi e riserve naturali, terresti e marittimi, statali e regionali, che operano per la tutela paesistico-ambientale, ovvero realtà come la MCF, e con una cura e attenzione particolari nel gestire e tutelare al meglio il territorio e nell'utilizzarne le risorse, debbano essere riconosciuti destinatari delle erogazioni liberali cui si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *n)*, del TUIR.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di supportare le attività di gestione del territorio e protezione del patrimonio boschivo e forestale, la presente legge riconosce agli enti pubblici individuati ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che operano nelle aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i requisiti di ente destinatario di erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, previsti dall'articolo 100, comma 2, lettera *n)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le parole: « sono individuate » sono sostituite dalle seguenti: « nonché gli enti pubblici gestori delle aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono individuati ».

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.